



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2276/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: prodotti
finanziari - risoluzione contratto per inadempimento – risarcimento danni

TRA

ROSANNA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Trulio e
Rosalia Andiorio, come da procura in atti;

ATTRICE

E

BANCA POPOLARE DI BARI, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro
Arcucci, come da procura in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Quelle di cui all'udienza a trattazione scritta telematica del 9/2/2022, che
richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 11/6/2020 Rosanna
esponeva che in data 21.5.2010 sottoscrisse con la Banca Popolare di Bari un
contratto di “servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e
strumenti finanziari” nonché un contratto di “servizio di investimento”, per
cui sottoscrisse anche un questionario di profilatura, dal quale emergeva, sia
pur nella sua generalità, una redditualità non alta ed una bassa propensione al
rischio. In data 20.2.2013, su prospettazione della convenuta, sottoscrisse la
“scheda di adesione per portatori di titoli subordinati che non siano azionisti”
per n. 10 titoli dal controvalore nominale complessivo di € 10.000,00. I titoli
subordinati all'atto della sottoscrizione risultavano già depositati nel deposito
titoli n. 1205920020994 intestato all'attrice ed erano corrispondenti a n. 575
azioni sottoscrivibili e 575 obbligazioni, per un ammontare complessivo di €
10.005,00. Nell'occasione sottoscrisse anche una “policy di valutazione
dell'adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti”, nonché una breve scheda descrittiva dei titoli da acquistare ed



una “raccomandazione personalizzata”. La Banca, pur sottoponendo all’attrice un questionario di profilatura, omise di delineare “obiettivi di investimento”, “situazione finanziaria”, esperienza e conoscenza” nonché i “profili di rischio”, senza assumere informazioni dalla cliente circa la sua effettiva conoscenza ed esperienza in materia di prodotti finanziari, nemmeno chiedendo che titolo di studio avesse. La banca, inoltre, mancò di eseguire e rappresentare una rigorosa “mappatura” dei prodotti finanziari, in termini di rischiosità, grado di liquidità ed obiettivo temporale. Ciò premesso, l’attrice deduceva che la Banca Popolare di Bari ebbe ad esercitare l’opzione di riscatto anticipato del prestito obbligazionario subordinato assegnando un numero di azioni pari alle obbligazioni possedute, con un premio del 10%, per un complessivo valore nominale di 632,00, per un controvalore indicato in € 5.400,73 e nella pendenza del rapporto, poi, la banca ebbe a provvedere solo sporadicamente ad inoltrare l’estratto dei titoli acquistati. In ogni caso, gli estratti inviati, alla colonna “presumibile v. [valore] di smobilizzo” non hanno mai recato alcun dato fino al 31.12.2018, alla quale l’indicazione numerica è di 2,38. L’attrice allegava che il valore dei titoli acquistati si era completamente azzerato e che le negoziazioni degli stessi erano state sospese dalla Consob con delibera n. 21190 del 17.12.2019, tenuto conto della “necessità di assicurare, in relazione ai suddetti titoli, la correttezza del processo di formazione dei prezzi, al fine di garantire la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e preso atto dei provvedimenti di sospensione delle negoziazioni adottati dalle sedi di negoziazione e dell’avvio della procedura di Amministrazione straordinaria disposta dalla Banca D’Italia”, “ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, in ragione delle perdite patrimoniali”. Invero, argomentava l’attrice, da una sommaria verifica eseguita successivamente a tale scoperta, è apparso evidente che il prezzo di emissione e collocamento delle azioni, sin dal 2012, era assolutamente gonfiato e costruito ad hoc per incentivare e invogliare la sottoscrizione di azioni da parte dell’ignaro e inconsapevole investitore e alimentare il fondo acquisto azioni proprie. Il dissolvimento del valore dei titoli della Banca Popolare di Bari è stato strettamente collegato e conseguente all’ultimazione delle operazioni di aumento del capitale sociale deliberato originariamente nella misura di euro 325.000.000,00 dall’assemblea straordinaria della Banca convenuta del 22 aprile 2012 (poi portato a circa 500.000,00), in cui, oltre a stabilirsi che il prezzo della azioni non poteva essere inferiore al valore nominale, veniva programmato un periodo di anni cinque, decorrenti dalla



iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, per l'esecuzione della delibera stessa. Durante tutto il quinquennio programmato per procedere all'aumento del capitale sociale, il cui decorso spirava con il primo semestre 2017, la Banca convenuta ha omesso ogni informativa circa il valore e le modalità di presumibile smobilizzo dei titoli. Il dissolvimento del valore delle azioni non è affatto collegato a sopravvenienze impreviste o imprevedibili, ma alla cosciente e dolosa preordinazione della Banca convenuta, che si è avvalsa, per la sua finalità, della volontaria carenza informativa preventiva circa i titoli mobiliari, la formazione del prezzo, la loro particolare natura ed i caratteri propri dell'emittente, essendo irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento in mancanza di una specifica e rafforzata informazione, ai sensi dell'art. 21 TUF e della comunicazione Consob 2009, e di una seria profilatura del prodotto, presupposto indispensabile per il corretto svolgimento del servizio di consulenza (cfr. art. 39, c. 6 Regolamento Consob 2007). Per tali motivi, non avendo avuto riscontro la pec del 20.12.2019, con la quale diffidava la convenuta Banca alla restituzione di tutte le somme versate per gli investimenti eseguiti ed al risarcimento del danno, l'attrice chiedeva al giudice di accertare la violazione da parte della banca degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali e di dichiarare la nullità ovvero annullare i contratti afferenti all'acquisto dei suddetti prodotti finanziari, o, in subordine dichiarare risolto o comunque risolvere il rapporto contrattuale con condanna della stessa alla restituzione delle somme versate, nonché al risarcimento del danno per il mancato impiego e rendimento oltre al danno personale non patrimoniale subito.

Costituitasi in giudizio, la Banca Popolare di Bari s.p.a. eccepiva la prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento danni e chiedeva il rigetto della domanda, avendo la banca puntualmente adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali nei confronti della cliente. In particolare deduceva che le azioni BPB, quantomeno sino a tutto il 2015, erano connotate da un buon grado di liquidità, tant'è vero che il di rischio delle azioni BPB è progressivamente passato da rischio "basso" (sino al 30.6.2012) a "medio" (sino al 30.6.2015) e poi, a seguito della sopravvenuta illiquidità dei titoli azionari BPB, a "medio alto" (dal 31.12.2015) e quindi le sottoscrizioni a titolo oneroso di azioni ed obbligazioni BPB da parte dell'attrice erano avvenute in un periodo storico in cui dette azioni erano regolarmente negoziate con tempistiche medie di smobilizzo di circa 90 giorni e non presentavano alcun problema di illiquidità in sede di disinvestimento. L'incremento della rischiosità del titolo azionario BPB è avvenuto in un



momento successivo agli investimenti oggetto di contestazione – e non ab origine – in ragione della sopravvenuta illiquidità del titolo medesimo (a partire dal luglio 2015) ed ha rappresentato la verifica di un rischio che, come si è dimostrato per tabulas, la Banca aveva puntualmente rappresentato ex ante alla cliente, per cui l'investimento era del tutto coerente con l'esperienza maturata dalla signora tenuto conto che la stessa aveva dichiarato, nel rispondere al questionario, di conoscere sia le azioni che i fondi azionari, nonché le obbligazioni subordinate e convertibili e di avere in precedenza investito in azioni o fondi azionari.

Espletata ctu con la commercialista dott. Tiziana Polcino, la causa veniva riservata in decisione.

La domanda attorea è fondata riguardo alla domanda di risoluzione per grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della banca, inerenti al rapporto di consulenza e vendita dei titoli della stessa Banca Popolare di Bari, con conseguente condanna alla restituzione del capitale investito e al risarcimento del danno. Invero secondo le Sezioni Unite (note sentenze n. 26724 e 26725 del 19.12.2007) *“la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità”*.

Trattandosi di risoluzione contrattuale l'azione, anche di risarcimento danni, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, per cui va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla banca.

Orbene la ctu, che questo giudice condivide in fatto e in diritto e qui richiama integralmente per le motivazioni, per le conclusioni svolte e per le risposte ai rilievi di parte, ha accertato le plurime violazioni poste in essere dalla banca, sia in ordine alla profilatura della cliente, che alla valutazione oggettiva e rischiosità del prodotto compravenduto, che non devono essere formali ma sostanziali, e che di certo non erano adeguate alla scarsissima esperienza dell'attrice in materia di investimenti in prodotti finanziari, come accertato dalla dott. Polcino, andando a verificare quali operazioni avesse svolto la in precedenza, cosa che avrebbe potuto e dovuto fare la banca, nell'espletamento del servizio di consulenza cui si era obbligata verso



il cliente. Stante la prova documentale, confermata dalla ctu, di plurime e gravi violazioni di obblighi contrattuali di informazione attiva e passiva, la banca avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria di aver agito con la specifica diligenza professionale richiesta da chi svolge anche servizio di consulenza (artt. 1176 comma 2 e 1218 c.c.) ma soprattutto art. 23 comma 6 TUF che prevede in tal senso una responsabilità aggravata per la banca. Tale prova non è stata fornita, ma anzi è emerso la condotta ab initio gravemente negligente e imprudente della banca, come peraltro notoriamente già accertato in tanti sedi giudiziali nazionali sotto ogni aspetto (cfr. giurisprudenza citata nella ctu).

Riguardo alla quantificazione del danno subito dall'attrice, giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che il danno patito dall'investitore possa essere quantificato in una somma pari agli importi investiti, potendosi al limite liquidare *“in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria”* (cfr. Cass. 10 agosto 2016, n. 16939) e che dalle somme in ipotesi dovute *“deve necessariamente dedursi anche ogni utilità tratta dagli investimenti eseguiti (considerandosi quindi eventuali dividendi/cedole, così Cass. Civ., Sez. I, 24-1-2014, n. 1511). Va considerato il lucro cessante non conseguito dall'investitore, che nel caso in esame, considerata la tipologia di risparmiatore, può essere rapportato al rendimento che avrebbero dato i buoni ordinari del tesoro.*

La ctu ha ben operato seguendo tali canoni, accertando la totale perdita di valore dei titoli oggetto di giudizio, completamente azzerato, , per cui alla spetta la restituzione del *“capitale investito per euro 10.000,00 detratte le somme incassate medio tempore per dividendi e cedole per complessivi euro 591,84 come dichiarato dalla convenuta. Riguardo al danno da mancato guadagno causato dalla violazione dei doveri informativi e rappresentato dal mancato rendimento che il capitale avrebbe avuto ove correttamente impiegato, sin dal 23 aprile 2013, nell'acquisto di titoli di Stato può essere liquidato nella misura del 4,32% annuo lordo (cfr. MEF rendimento medio dei BPT 10 anni aste 2013) e 3,78% annuo netto (al netto delle ritenute fiscali nella misura del 12,5%) sul valore del capitale, rendimento calcolato dal 23 aprile 2013, data di compimento delle operazioni di investimento, all'11 giugno 2020, data della domanda giudiziale, e così per complessivi euro 2.976,66 (euro 2.604,58 al netto delle ritenute fiscali)”*. Non sussiste né risulta provato alcun altro danno, segnatamente quello di natura personale non patrimoniale. All'attrice spetta



dunque un risarcimento danni pari a complessivi euro 12.012,74 oltre interessi legali moratori e rivalutazione monetaria secondo le regola di Cass. S.U. 1712/1995 dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda subordinata attorea e per l'effetto dichiara risolto il rapporto contrattuale oggetto di giudizio per grave inadempimento della convenuta e condanna la predetta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 12.012,74 oltre interessi legali moratori e rivalutazione monetaria secondo le regola di Cass. S.U. 1712/1995 dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
- 2) Rigetta ogni altra domanda
- 3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.

Così deciso in data 10/5/2022

Il Giudice
Dott. Flavio Cusani

